



BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
UFAPF Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio
SAEFL Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape

**Ordinanza del
1° luglio 1998
concernente la restituzi-
one, la ripresa e lo
smaltimento degli
apparecchi elettrici ed
elettronici (ORSAE)**

**Foglio informativo del
1° giugno 2005**

Situazione di partenza

In Svizzera lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati è disciplinato da prescrizioni particolari. L'ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) è in vigore dal 1° luglio 1998. Nel giugno del 2004, il Consiglio federale ha deciso di ampliarne il campo di applicazione con disposizioni supplementari. Alcune di esse sono già in vigore dal 1° gennaio 2005, le altre lo saranno a partire dal 1° agosto 2005. Secondo l'ORSAE, chi intende disfarsi di un apparecchio deve restituirlo ad un commerciante, ad un fabbricante o ad un importatore, i quali hanno l'obbligo di riprenderli gratuitamente e di farli smaltire nel rispetto dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici ed elettronici contengono sia componenti riciclabili, come ad esempio il rame, sia sostanze problematiche (ad es. metalli pesanti, sostanze ignifughe alogenate) che devono essere smaltite separatamente ed in modo adeguato. Pertanto, né gli utenti finali né i commercianti devono smaltirli insieme ai rifiuti urbani o ai rifiuti ingombranti.

Categorie di apparecchi

L'ordinanza si applica alle seguenti categorie di apparecchi:

- a. apparecchi dell'elettronica d'intrattenimento
- b. apparecchi della buroca, dell'informazione e della comunicazione;
- c. elettrodomestici
- d. dispositivi d'illuminazione

dal 1° agosto 2005

- e. lampade (salvo le lampade a incandescenza) **dal 1° agosto 2005**
 - f. strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
 - g. apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché giocattoli.
- Un elenco dettagliato di tutti gli apparecchi è consultabile ai seguenti siti: www.ambiente.svizzera.ch (>Settore Rifiuti >Guida ai rifiuti >Apparecchi elettrici ed elettronici), www.sens.ch (Fondazione per la gestione e il recupero dei rifiuti in Svizzera) e www.swico.ch (Associazione economica svizzera della tecnica, d'informazione, comunicazione e organizzazione).

Ripresa e restituzione gratuite

I commercianti devono riprendere gli apparecchi elettrici ed elettronici in tutti i punti vendita e durante l'intero orario di apertura, anche se il cliente non acquista un apparecchio nuovo.

L'obbligo di ripresa da parte dei commercianti vale per tutti i tipi di apparecchi che figurano nel loro assortimento, indipendentemente dalla marca. Per fare un esempio, anche chi vende soltanto televisori di una determinata marca è tenuto a riprendere tutti i tipi di televisore. In taluni Comuni i consumatori hanno anche la possibilità di consegnare gli apparecchi usati presso i centri di raccolta ufficiali delle organizzazioni S.EN.S e SWICO. I Comuni non sono tenuti ad istituire un centro di raccolta, ma hanno facoltà di stipulare un relativo accordo con S.EN.S e SWICO. I commercianti ed i

centri di raccolta possono a loro volta far ritirare gli apparecchi dalle organizzazioni S.EN.S e SWICO. Tale servizio è gratuito per coloro che partecipano al sistema S.EN.S o SWICO.

Finanziamento

La raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento sono finanziati mediante contributi anticipati per lo smaltimento, che il cliente paga al momento dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Le due organizzazioni di smaltimento private, S.EN.S e SWICO, attuano detto accordo settoriale volontario in modo tale da assicurare che tal contributo sia prelevato da tutti i canali di vendita. Il contributo fissato non è negoziabile.

Anche i commercianti, i fabbricanti e gli importatori che non aderiscono a nessun sistema di finanziamento volontario sono tenuti a riprendere gratuitamente gli apparecchi ed a provvedere al loro smaltimento. Chi è soggetto all'obbligo di ripresa deve segnalare in modo chiaro e visibile l'effettuazione del servizio di ripresa nei punti vendita, registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento. L'UFAPP ed i Cantoni devono poter consultare tale documentazione. Qualora, nell'ambito dei sistemi esistenti, si constatassero degli abusi da parte di alcuni partecipanti a spese di altri, le autorità imporranno, con misure adeguate, un finanziamento basato sul principio del "chi inquina paga".

Smaltimento rispettoso dell'ambiente

I commercianti possono consegnare gli apparecchi soltanto ad aziende di smaltimento che dispongono di un'autorizzazione cantonale secondo l'ORSAE. Chi si occupa dello smaltimento degli apparecchi deve assicurare che esso avvenga nel rispetto dell'ambiente e secondo lo stato della tecnica. Ciò è garantito se la restituzione è effettuata mediante la S.EN.S o la SWICO. Entrambe le organizzazioni controllano la procedura di smaltimento.

Esportazione di rottami elettrici ed elettronici

In linea di principio, per l'esportazione di apparecchi a scopo di riparazione, riciclaggio o smaltimento è necessaria un'autorizzazione dell'Ufficio federale competente. I relativi dettagli e le eventuali eccezioni sono disciplinate nelle istruzioni sull'ORSAE.

Apparecchi d'occasione

Gli apparecchi ancora funzionanti che continuano ad essere utilizzati nel Paese destinatario conformemente alle relative disposizioni non sottostanno al controllo delle esportazioni previsto dalla legislazione in materia di rifiuti. Tali apparecchi non sono infatti considerati rifiuti. Essi sono tuttavia soggetti alle normali formalità previste dal diritto doganale. È vietato immettere nel mercato dell'usato gli apparecchi che, a causa di componenti con un tenore particolarmente elevato di inquinanti, non possono più essere destinati al riciclaggio (ad es. apparecchi contenenti amianto o policlorobifenili (PCB)).



Indicazione dei
prezzi e pubblicità:
contributi anticipati
per
lo smaltimento

**Ordinanza dell'
11 dicembre 1978
sull'indicazione dei
prezzi (OIP)**

**Foglio informativo del
1° giugno 2005**

1. Basi legali e scopo dell'OIP



L'ordinanza sull'indicazione dei prezzi, basata sulla legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241), si prefigge di garantire una chiara indicazione dei prezzi onde consentire confronti ed evitare che l'acquirente sia indotto in errore (art. 1 OIP). L'obbligo d'indicazione dei prezzi è uno strumento inteso a promuovere e a mantenere la concorrenza leale.

L'esecuzione dell'OIP spetta alle competenti autorità cantonali (art. 22). Il Dipartimento federale dell'economia esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione per il tramite del Segretariato di Stato dell'economia (Seco) (art. 23).

2. Campo di applicazione dell'OIP



L'OIP si applica alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 10 e alle merci offerte al consumatore (art. 2 cpv. 1 lett. a e c). Essa è applicabile alle offerte standardizzate e non alle offerte individuali.

Per consumatori si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servi-

zi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2).

3. Obbligo e modalità d'indicazione dei prezzi



Le merci e le prestazioni offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile (prezzo al minuto) in franchi svizzeri (CHF) (art. 3). Il prezzo deve essere indicato sulla merce stessa o in prossimità di quest'ultima (art. 7 cpv. 1). Se l'indicazione sulla merce stessa non è conveniente a causa degli innumerevoli prodotti a prezzi identici oppure per ragioni d'ordine tecnico, i prezzi possono essere indicati sotto altra forma a condizione che le indicazioni siano facilmente consultabili e agevolmente leggibili (art. 7 cpv. 2).

Nei negozi o nelle vetrine, i prezzi al minuto devono essere ben visibili e agevolmente leggibili. Essi devono essere indicati in cifre (art. 8). L'indicazione deve evidenziare il prodotto e l'unità di vendita cui si riferisce il prezzo al minuto (art. 9).

4. Tasse pubbliche, contributi anticipati per lo smaltimento



Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto e i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere già inclusi nel prezzo indicato (art. 4 cpv. 1). Sono considerate tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul tabacco e sulla birra, la tassa sulla benzina ma anche la tassa obbligatoria di smaltimento anticipata di cui all'articolo 32abis della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), attualmente percepita sulle batterie e sulle bottiglie di vetro.

I contributi anticipati per lo smaltimento (spesso abbreviati con TRA) si basano invece su convenzioni private e sono riscossi per lo smaltimento di vari beni, come ad esempio le bottiglie PET, le scatole di alluminio o i contenitori di latta, le automobili o gli apparecchi elettrici ed elettronici.

Tali contributi servono a finanziare lo smaltimento corretto degli apparecchi usati. Secondo il sistema convenzionale di diritto privato, l'importo del contributo anticipato per lo smaltimento non deve incidere sul margine del distributore e non è negoziabile; inoltre, non può essere utilizzato come

strumento di marketing nella politica dei prezzi. In caso di leasing, il contributo non può essere incluso nel calcolo degli interessi. Il commerciante riscuote il contributo anticipato per lo smaltimento al momento della vendita di un apparecchio nuovo, che ritirerà in seguito gratuitamente per destinarlo allo smaltimento.

I contributi anticipati per lo smaltimento devono ora essere inclusi nel prezzo effettivamente pagabile.

5. Modalità d'indicazione dei contributi anticipati per lo smaltimento

5.1 Principio



Dato che, conformemente all'OIP, le tasse pubbliche (IVA, ecc.) e i contributi anticipati per lo smaltimento sono inclusi nel prezzo al minuto, è sufficiente indicare il prezzo al minuto senza ulteriori precisazioni. I commercianti possono tuttavia rendere attenti i consumatori sul fatto che nel prezzo al minuto è compreso un contributo anticipato per lo smaltimento corrispondente a un determinato importo. Il prezzo al minuto deve essere chiaramente distinguibile dagli altri elementi di prezzo menzionati nella pubblicità (prezzo del prodotto, contributo anticipato per lo smaltimento, rate di pagamento, ecc.).

5.2 Esempi di una corretta indicazione dei contributi anticipati per lo smaltimento

5

- **Televisore Philips** Euro 2004, schermo 73 cm, ecc. per soli **frs. 1'920.– fr.** (TRA inclusa)
- **Televisore Philips** Euro 2004, schermo 73 cm, ecc. per soli **CHF 1'920.–** contributo anticipato per lo smaltimento di CHF xy.– incluso
- **Televisore Philips** Euro 2004, schermo 73 cm, ecc.: fr. 1'890.– + fr. xy.– TRA = **1'920.–**

5.3 Esempi di indicazione errata dei contributi anticipati per lo smaltimento

5

- **Televisore Philips** Euro 2004, ecc. per soli **CHF 1'895.–** contributo anticipato per lo smaltimento non incluso
- **Televisore Philips** Euro 2004, ecc. per **fr. 1'895.–** + TRA
- **Frigorifero**, (marca, dimensioni, ecc.; caratteristiche) per **CHF 1'470.–** (contributo anticipato per lo smaltimento di CHF xy.– non incluso)
- **Frigorifero**, (marca, dimensioni, ecc.; caratteristiche) per **CHF 1'470.–** + CHF xy.– di contributo anticipato per lo smaltimento = CHF 1500.–

6. Persone soggette all'obbligo d'indicazione dei prezzi

5

L'obbligo di indicare i prezzi e di includere in tali prezzi il contributo anticipato per lo smaltimento si applica a tutte le imprese che offrono merci e apparecchi ai consumatori e che riscuotono un contributo anticipato. Tale obbligo si applica anche ai negozi giuridici analoghi alla compera (i contratti di leasing, di nolo-vendita, le offerte di ritiro vincolate ad un acquisto, ecc.; art. 2 cpv. 1 lett. b e art. 3 cpv. 2).

L'esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile dell'indicazione corretta dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20).

7. Pubblicità

5

La pubblicità che non contiene indicazioni di prezzi non è sottoposta all'OIP. Se nella pubblicità vengono menzionati prezzi o riduzioni di prezzi per una merce o una prestazione, i prezzi effettivamente pagabili devono essere indicati e le offerte specifiche (art. 2 cpv. 1 lett. d, 13 e 14 OIP). Ciò significa che i contributi anticipati per lo smaltimento devono essere inclusi nel

prezzo al minuto del prodotto pubblicizzato (si veda il punto 5). Inoltre, vanno osservate le disposizioni relative all'indicazione fallace dei prezzi, applicabili anche alla pubblicità (art. 16-18).

8. Disposizioni penali / Esecuzione



Gli uffici cantonali competenti vigilano per un'applicazione corretta dell'OIP e denunciano le infrazioni alle autorità cantonali competenti. La procedura è retta dal diritto cantonale (art. 22).

In caso di infrazioni all'OIP si applica l'articolo 21 OIP in combinato disposto con l'articolo 24 LCSL. La pena consiste nell'arresto o in una multa fino a 20'000 franchi.

Il Dipartimento federale dell'economia ha delegato l'alta vigilanza al Seco. Quest'ultimo può allestire all'intenzione dei Cantoni istruzioni, inviare loro circolari, chiedere informazioni e documenti e denunciare infrazioni alle autorità cantonali competenti (art. 23).